



## **ATTO SESSUALE TRA MAGGIORENNE E QUATTORDICENNE, CONSENSO IRRILEVANTE.**

**CASS. N. 492/2026**

**A CURA DELL'[AVV. MICHELE ALFREDO CHIARIELLO](#)**

### **INDICE**

#### **1 INTRODUZIONE**

#### **2 LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE**

#### **3 SULLA DIFFERENZA FRA IL REATO DI VIOLENZA SESSUALE E QUELLO DI ATTI SESSUALI CON MINORENNE**

#### **4 RAPPORTI SESSUALI CONSENSUALI FRA MINORI**

\*\*\*\*\*

#### **1 INTRODUZIONE**

Può un rapporto sessuale consensuale trasformarsi in un reato grave, anche in assenza di violenza, minacce o costrizioni?

La risposta della Cassazione è netta: **sì**, quando è coinvolto un minore di 14 anni.-

La vicenda si colloca in un contesto estivo ordinario: luoghi di ritrovo, socialità informale, incontri tra giovani in una fase della vita segnata dalle prime esperienze affettive e dalla scoperta della sessualità, oggi spesso anticipata rispetto al passato. In questo scenario, una ragazza dall'aspetto fisico maturo, tale da indurre a ritenere un'età superiore a quella reale, si avvicina a un ragazzo e manifesta chiaramente la volontà di appartarsi.-

Tra i due – nonostante l'iniziale resistenza del ragazzo, poco più che diciottenne, si consuma un rapporto sessuale, consensuale, voluto e privo, nell'immediatezza, di

segnali

di

allarme.

Il quadro muta radicalmente quando emerge un dato decisivo: la ragazza ha **solo tredici anni**: il padre della minore presenta denuncia e la vicenda viene inquadrata nel reato di **atti sessuali con minorenne** ex art. 609-quater c.p., norma che tutela in modo assoluto la libertà e l'integrità sessuale dei minori, **prescindendo dal consenso e dall'errore sull'età**.-

L'imputato, dopo aver ricevuto una doppia condanna in primo e secondo grado, ricorreva in Cassazione, sostenendo:

- di non conoscere la reale età della ragazza;
- la natura pienamente consensuale del rapporto.-

## **2 LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE**

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, ribadendo che per la configurazione del reato in esame il **consenso del minore è giuridicamente irrilevante**.-

La Corte ribadisce che l'art. 609-quater c.p. tutela **la libertà sessuale e lo sviluppo della personalità del minore**, fissando una soglia di protezione **assoluta: sotto i 14 anni vige una presunzione legale di invalidità del consenso**.-

Non rileva, dunque:

- che il rapporto sia stato desiderato;
- che sia stato richiesto dalla minore;
- che non vi sia stata coercizione.

Se il consenso mancasse, si ricadrebbe nell'art. 609-bis c.p.; se c'è, **non elimina il reato**, in esame nel presente articolo.-

Per comprendere appieno la portata di questa affermazione, è utile distinguere tra le due fattispecie coinvolte.-

## **3 SULLA DIFFERENZA FRA IL REATO DI VIOLENZA SESSUALE E QUELLO DI ATTI SESSUALI CON MINORENNE**

La differenza tra l'art. 609-bis c.p. (violenza sessuale) e l'art. 609-quater c.p. (atti sessuali con minorenne) ruota interamente attorno al **consenso**.-

### **Nel reato di violenza sessuale:**

- il consenso è l'elemento decisivo;
- se è libero, valido e consapevole, il reato non sussiste.-

### **Nel reato di atti sessuali con minorenne:**

- il consenso del minore di 14 anni **non ha alcun valore giuridico**;
- la legge presume l'incapacità di autodeterminazione sessuale, senza eccezioni.-

In sintesi:

- nel **609-bis** il consenso *salva*;
- nel **609-quater** il consenso *non conta*.-

È una scelta di tutela rafforzata, che può apparire controintuitiva sul piano del senso comune, ma che risponde a una precisa esigenza di protezione.-

### **4 RAPPORTI SESSUALI CONSENSUALI FRA MINORI**

L'art. 609-quater c.p. prevede tuttavia una significativa eccezione, spesso poco conosciuta.-

Non è punibile il minorenne che compia atti sessuali consensuali con un minore che abbia compiuto almeno **tredici anni**, purché la differenza di età **non superi i tre anni**.

La ratio è chiara: evitare una criminalizzazione automatica delle relazioni affettive e sessuali tra adolescenti appartenenti a una fascia di età omogenea, nelle quali:

- non vi è un reale squilibrio di potere;
- non emerge sfruttamento o abuso;
- la maturità dei soggetti è comparabile.-

Non è il consenso in sé a rendere lecita (meglio "non punibile") la condotta, ma la **prossimità anagrafica**.-

### **5 CONCLUSIONI**

Questa sentenza ricorda un principio fondamentale: l'apparenza, le convinzioni personali e persino il consenso espresso non bastano quando è coinvolto un minore e la sua sessualità.-

Conoscere queste regole significa prevenire situazioni che possono avere conseguenze penali molto serie.-